



**Gruppo
Aviartner Italia**

Codice Etico

D.Lgs. 231/01

Gruppo Aviapartner Italia

Via delle Arti, 123
00054 Fiumicino (Roma)

Organismo di Vigilanza:

organismo.vigilanza.italia@aviapartner.aero

Codice Etico - Rev.2 | 25/10/2021

Indice

1 Disposizioni generali	2
1.1 Il Codice Etico del gruppo Aviapartner Italia	
1.2 Destinatari e campo di applicazione	2
1.3 Emissione ed attuazione	2
1.4 Il controllo sull'osservanza e sull'attuazione del Codice Etico	3
2 Principi etici in generale	4
2.1 Premessa	4
2.2 Ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti	4
2.3 Fedeltà e onestà	4
2.4 Conflitto di interessi	4
2.5 Obbligo di confidenzialità	5
2.6 Difesa della riservatezza	6
2.7 Difesa della proprietà intellettuale	6
3 Principi etici e di comportamento per il personale interno	6
3.1 Tutela delle risorse umane	6
3.2 Discriminazioni e molestie	8
3.3 Omaggi, regalie ed altri benefici	9
3.4 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro	9
3.5 Tutela dell'ambiente	10
3.6 Tutela dei beni aziendali e delle risorse informatiche	11
3.7 Tutela dell'integrità e della correttezza professionale	12
3.8 Gestione di flussi finanziari e di adempimenti fiscali e tributari	13
3.9 Fiscalità doganale e contrasto al contrabbando	14
4 Principi etici e di comportamento per gli interlocutori esterni	14
4.1 Il rapporto con il cliente	14
4.2 Il rapporto con il fornitore e il consulente	15
4.3 Il rapporto con la Pubblica Amministrazione	16
4.4 Il rapporto con l'Autorità Giudiziaria	16
4.5 Il rapporto con le Organizzazioni Politiche e Sindacali	17
4.6 Il rapporto con i mass media	17
4.7 Utilizzo dei social media e tutela dell'immagine di Aviapartner	17
5 Violazione dei principi etici e di comportamento richiamati nel Codice Etico	18
5.1 Sistema disciplinare	18
5.2 Le segnalazioni e la tutela del segnalante	19

1 Disposizioni generali

1.1 Il Codice Etico del gruppo Aviapartner Italia

Il Codice Etico definisce l'insieme dei principi e dei valori etici che ispirano le società del gruppo Aviapartner Italia nella conduzione dei propri affari ed individua le regole di condotta che tutti coloro che lavorano o collaborano con le società del gruppo devono osservare per mantenere alta l'immagine e la reputazione che Aviapartner ha acquisito e consolidato negli anni.

Aviapartner, per sviluppare le competenze e la crescita professionale, accrescere il proprio valore e preservare la propria competitività sul mercato, chiede al personale interno, ai fornitori e agli altri interlocutori di condividere e di rispettare le disposizioni contenute nel presente Codice.

Il Codice Etico è un documento ufficiale, approvato dai Consigli di Amministrazione delle società italiane del gruppo; quanto in esso definito rappresenta il presupposto del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalle società del gruppo Aviapartner Italia sulla base di quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che disciplina la "Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

1.2 Destinatari e campo di applicazione

Sono obbligati ad osservare le disposizioni contenute nel presente Codice gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori, i clienti, i partner commerciali e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, instaurano rapporti con le società del gruppo Aviapartner Italia (di seguito "destinatari").

1.3 Emissione ed attuazione

Le società del gruppo Aviapartner Italia si impegnano alla diffusione del presente documento attraverso iniziative diversificate in base ai differenti destinatari del Codice.

Le società provvedono, inoltre, a mettere a disposizione dei destinatari tutti gli strumenti che dovessero rendersi utili per una corretta interpretazione delle prescrizioni in esso contenute.

Il personale interno è obbligato ad eseguire le disposizioni definite nel Codice Etico poiché esse integrano quelle prescrizioni che derivano dalle normative vigenti, dai contratti collettivi di lavoro e dalle procedure interne. L'osservanza delle disposizioni del presente Codice Etico deve essere considerata parte integrante dei vincoli contrattuali assunti dal personale delle società del gruppo, anche ai sensi dell'art. 2104 del Codice civile, e la loro violazione o inosservanza sarà considerata inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali nonché fonte di illecito civile e di responsabilità personale.

Consulenti, fornitori, partner commerciali sono invece obbligati ad osservare le prescrizioni definite nel Codice Etico delle società del gruppo Aviapartner Italia sulla base di accordi contrattuali in cui saranno previste adeguate sanzioni e, per le ipotesi di gravi violazioni, inserite clausole risolutive espresse.

1.4 Il controllo sull'osservanza e sull'attuazione del Codice Etico

Le società del gruppo Aviapartner Italia hanno nominato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza cui compete un'attività di verifica, di monitoraggio e di proposte di miglioramento e di aggiornamento del presente Codice Etico. All'Organismo di Vigilanza spetta, dunque, il controllo sull'osservanza delle norme e dei principi richiamati nel presente Codice da parte dei destinatari.

L'accertamento sull'attuazione del Codice Etico e sulla sua concreta applicazione spetta, invece, agli amministratori e al personale impiegato nelle società del gruppo, che sono chiamati a segnalare al già menzionato Organismo di Vigilanza le eventuali violazioni riscontrate o la mancata osservanza delle prescrizioni in esso definite.

2 Principi etici in generale

2.1 Premessa

I principi etici e di comportamento richiamati nel Codice Etico delle società del gruppo Aviapartner Italia hanno valore fondamentale ed assoluto. Di conseguenza, la certezza di agire nell'interesse o a vantaggio delle società del gruppo non discioglie dall'adozione di condotte ad essi contrari.

2.2 Ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti

Le società del gruppo Aviapartner Italia esercitano le proprie attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nei Paesi in cui operano. Pertanto, il personale impiegato dalle società del gruppo è tenuto a conoscere le leggi, i regolamenti, le norme interne e le disposizioni che interessano le proprie mansioni e competenze, segnalando prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali casi di costrizione o di istigazione alla violazione di norme di legge.

2.3 Fedeltà e onestà

Le società del gruppo Aviapartner Italia ed i propri dipendenti e collaboratori operano in un rapporto di fedeltà, di onestà e di fiducia reciproca. È, pertanto, fatto divieto ai dipendenti e ai collaboratori di svolgere attività contrapposte agli interessi delle società del gruppo o contrastanti con i doveri di ufficio.

2.4 Conflitto di Interessi

I destinatari del Codice Etico, nello svolgimento delle attività poste in essere per le società del gruppo Aviapartner Italia, devono perseguirne l'interesse.

A tal fine i destinatari devono sottrarsi da ogni possibile conflitto di interesse e, in particolare, da qualsiasi interesse personale o familiare che possa condizionare l'indipendenza di giudizio nel definire quale sia il miglior interesse delle società del gruppo e il modo più idoneo per conseguirlo.

Ogni situazione che possa generare un conflitto di interessi deve essere immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

2.5 Obbligo di confidenzialità

I destinatari del presente Codice Etico, in particolare i dipendenti e i collaboratori delle società del gruppo Aviapartner Italia, non devono divulgare a terzi le informazioni concernenti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali delle società, comprese le altre informazioni non pubbliche relative alle stesse, a meno che tale divulgazione venga pretesa da leggi o da altre disposizioni regolamentari o nel caso in cui essa sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali.

Devono essere tutelate anche le informazioni riservate appartenenti ad altre società e delle quali le società del gruppo Aviapartner Italia vengono a conoscenza a seguito di rapporti di affari con le stesse. A tal fine il personale delle società del gruppo è tenuto ad osservare i comportamenti di seguito indicati:

- dipendenti e collaboratori non devono rivelare informazioni di altre società avute in via confidenziale ad eccezione di quanto espressamente autorizzato dalle stesse sulla base di accordi scritti di riservatezza;
- i dipendenti e i collaboratori devono rispettare e non divulgare i segreti commerciali e le informazioni riservate dei loro precedenti datori di lavoro e non devono utilizzare dette informazioni a favore delle società del gruppo Aviapartner Italia.

Le informazioni devono intendersi riservate quando riguardano: dati finanziari, elenchi dei fornitori, elenchi dei clienti, dati salariali, piani di investimento di capitale, cambiamenti nelle politiche di gestione.

2.6 Difesa della riservatezza

Le società del gruppo Aviapartner Italia tutelano la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e assicurano che l'acquisizione, il trattamento e la conservazione delle informazioni e dei dati personali dei Destinatari e di tutti i soggetti con cui le società del gruppo si trovano ad operare avvengano secondo specifiche procedure che garantiscano il rispetto delle previsioni di Legge e, in particolare, del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR.

2.7 Difesa della proprietà intellettuale

Le società del gruppo Aviapartner Italia operano garantendo il rispetto e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed esigono dai destinatari l'adozione delle seguenti condotte:

- devono essere adottate tutte le misure necessarie dirette a proteggere e a tutelare i diritti di proprietà intellettuale delle società del gruppo Aviapartner Italia in quanto essi rappresentano una parte rilevante e fondamentale del patrimonio delle stesse;
- devono essere rispettati i diritti di proprietà intellettuale altrui durante lo sviluppo di nuovi servizi, utilizzando sempre licenze ottenute legalmente e osservando in ogni caso i limiti di utilizzo specificati in dette licenze.

3 Principi etici e di comportamento per il personale interno

3.1 Tutela delle risorse umane

Nel rispetto dei diritti umani fondamentali, le società del gruppo Aviapartner Italia osservano quanto previsto dalle normative nazionali ed internazionali in materia di diritto del lavoro e incoraggiano lo sviluppo e la crescita professionale delle risorse impiegate attraverso il rispetto della persona nella sua integrità fisica e morale, vietando ogni condotta denigratoria,

prevaricatoria o vessatoria e offrendo pari opportunità di lavoro, di formazione, e di sviluppo professionale.

Le società del gruppo Aviapartner Italia rivolgono una grande attenzione alla gestione del personale al quale richiedono professionalità, onestà, fiducia e spirito di collaborazione. Ogni decisione che riguardi la gestione, lo sviluppo del personale, la valutazione in sede di assunzione e di accesso ai ruoli e agli incarichi, si fonda sulle competenze e sulle capacità dei singoli, e sul riscontro dei profili dei candidati con quelli richiesti nel rispetto dei principi di imparzialità e delle pari opportunità.

Il personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, e il candidato viene informato di tutte le caratteristiche attinenti al rapporto di lavoro.

Le società del gruppo contrastano i fenomeni di lavoro sommerso e di immigrazione irregolare e non consentono l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, quindi privi del permesso di soggiorno o in possesso di un permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato.

Le società del gruppo Aviapartner Italia assicurano alle proprie risorse la formazione e l'aggiornamento necessario in base alla posizione ricoperta e la definizione dei ruoli e delle responsabilità in modo da permettere a ciascuna risorsa di potere adeguatamente adottare le decisioni di competenza nell'interesse delle società del gruppo.

Le società del gruppo Aviapartner Italia fanno presente ai destinatari che è severamente vietato abusare delle posizioni di autorità e di coordinamento e che ciascuna risorsa deve collaborare per la realizzazione di un ambiente di lavoro che soddisfi pienamente i requisiti sopra descritti e deve assumere, nei rapporti con i colleghi, comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione.

3.2 Discriminazioni e molestie

Le società del gruppo Aviapartner Italia non ammettono alcuna forma di discriminazione diretta o indiretta o di molestia e garantiscono pari opportunità, eguale dignità e imparzialità di trattamento in ambito occupazionale.

Ai sensi della normativa nazionale si ha:

- discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga. Rappresenta inoltre una discriminazione diretta qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
- discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, o mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso.

Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o per ragioni connesse al sesso o alla connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, che hanno lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Sono inoltre considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato le molestie o di averle subite, o avere agito per ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

3.3 Omaggi, regalie ed altri benefici

È vietato qualsiasi regalo, omaggio o altro beneficio gratuito che venga promesso, offerto o ricevuto e che possa essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia e che sia in ogni caso rivolto ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di operazioni che siano espressione dell'attività delle società del gruppo Aviapartner Italia. In particolare, è vietato qualsiasi regalo, omaggio o altro beneficio gratuito, che venga promesso o offerto a funzionari pubblici italiani ed esteri e che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi interesse o vantaggio.

Tale norma non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine.

I collaboratori che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle società del gruppo Aviapartner Italia, che ne valuterà l'appropriatezza e provvederà, se del caso, a comunicare al mittente la politica aziendale in materia. In ogni caso le società del gruppo si astengono, e così i propri dipendenti e collaboratori, da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai Codici etici - se noti - delle aziende o degli enti con cui hanno rapporti.

3.4 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Le società del gruppo Aviapartner Italia svolgono la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2087 del Codice civile, del D.lgs. 81/08, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, delle

disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi in ambito aeroportuale, nonché nel rispetto delle altre norme di legge o di regolamento applicabili.

Le società del gruppo sono costantemente impegnate a divulgare e a diffondere tra il proprio personale una cultura di prevenzione del rischio infortunio, promuovendo la conoscenza e la consapevolezza dei rischi che ciascun lavoratore corre nello svolgimento delle proprie mansioni e richiedendo, al contempo, a ciascuno di essi l'attuazione di comportamenti responsabili e rispettosi delle normative e dei regolamenti di settore applicabili.

Le società del gruppo Aviapartner Italia, in osservanza della legge e dei regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, hanno definito ruoli e responsabilità attribuendoli a soggetti qualificati e, con il loro supporto, effettuano un'attività di verifica e monitoraggio sul rispetto della conformità legislativa e delle procedure aziendali.

I destinatari del presente Codice, nell'ambito delle proprie mansioni, devono partecipare al processo di prevenzione e identificazione dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro nei confronti di sé stessi, dei propri colleghi e dei terzi, e devono rispettare quanto previsto nei D.lgs. 81/08, osservare le disposizioni, le procedure e istruzioni tecniche impartite dalle società del gruppo, utilizzare i dispositivi di protezione individuale quando previsti, sottoporsi ai controlli sanitari, non compiere di propria iniziativa manovre pericolose e non previste dalle proprie mansioni, e partecipare ai programmi di formazione aziendale.

Coloro che in regime di appalto eseguono lavori o servizi per conto delle società del gruppo Aviapartner Italia devono esigere il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.5 Tutela dell'ambiente

Le società del gruppo Aviapartner Italia perseguono, nella propria attività, il principio di tutela e salvaguardia dell'ambiente che esprimono e realizzano

attraverso il rigoroso rispetto della normativa ambientale vigente.

Le società del gruppo divulgano e diffondono tra il proprio personale la cultura della tutela ambientale e dell'incolumità pubblica, promuovendo la conoscenza e la consapevolezza dei rischi che ciascuno corre nello svolgimento delle proprie mansioni, richiedendo l'attuazione di comportamenti responsabili da parte di tutti coloro che collaborano con Aviapartner ed esercitando un'attività di verifica e monitoraggio sul rispetto delle leggi e delle procedure aziendali.

I destinatari del Codice etico, nell'ambito delle proprie mansioni, sono tenuti a rispettare quanto previsto nel Testo Unico in materia ambientale (D.lgs. n. 152/2006) e nelle altre normative di settore. I destinatari sono, inoltre, obbligati a osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalle società del gruppo Aviapartner Italia in materia ambientale, a non compiere di propria iniziativa manovre pericolose e non previste dalle proprie mansioni e a partecipare ai programmi di formazione aziendale.

I terzi, che in regime di appalto eseguono lavori o servizi per conto delle società del gruppo Aviapartner Italia, sono anch'essi tenuti a esigere il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia dell'ambiente e di incolumità pubblica.

3.6 Tutela dei beni aziendali e delle risorse informatiche

I dipendenti e i collaboratori delle società del gruppo Aviapartner Italia sono tenuti ad utilizzare diligentemente i beni aziendali. Ciascun lavoratore deve considerarsi responsabile della funzionalità e della protezione delle risorse a lui affidate e deve osservare le direttive impartite dalle società del gruppo e le procedure operative dalle stesse predisposte.

Tutti i beni ed i servizi, inclusi i software e le applicazioni che le società del gruppo Aviapartner Italia mettono a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori, devono essere utilizzati solo per fini aziendali.

A tale scopo è vietato adoperare gli strumenti in dotazione (software,

e-mail, internet, telefono, ecc.) per scopi diversi e non connessi all'attività lavorativa. È, altresì, severamente vietato installare programmi o scaricare software non autorizzati o diversi da quelli forniti dalle società del gruppo nonché navigare su siti internet con contenuti indecorosi, attinenti al gioco d'azzardo o, in ogni caso, illeciti.

I lavoratori e collaboratori ai quali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono state attivate dalle società del gruppo Aviapartner Italia abilitazioni personali di accesso, mediante password, a procedure, applicazioni o software aziendali o messi a disposizione dai gestori aeroportuali, tali da attribuire loro l'esercizio di poteri dispositivi, autoritativi o anche solo informativi, devono custodire le password con cura usando la massima diligenza, attenendosi sempre alle regole e alle raccomandazioni interne relative al corretto uso delle stesse.

3.7 Tutela dell'integrità e della correttezza professionale

Le società del gruppo Aviapartner Italia esigono dai propri dipendenti e collaboratori, e da tutti coloro che hanno relazioni di affari con le società del gruppo, di tenere comportamenti integri, corretti e improntati alla massima trasparenza. È severamente vietato offrire, donare, chiedere o accettare, anche tramite interposta persona, omaggi, regalie o altri benefici e utilità personali che siano connessi con le attività svolte per le società del gruppo Aviapartner Italia, tranne il caso in cui si tratti di omaggi o benefici di valore modico e siano consentiti in quanto considerati espressione del comune senso di cortesia.

Il divieto riguarda quanto dato a (o ricevuto da): altri dipendenti e collaboratori, futuri dipendenti e collaboratori, dipendenti pubblici, funzionari pubblici, clienti, fornitori e tutte le persone con cui le società del gruppo Aviapartner Italia hanno, o sono intenzionate ad avere, relazioni di impresa.

In ogni caso, ciascuno dei destinatari del presente Codice è obbligato a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi forma di sollecitazione o offerta di vantaggi pervenuta direttamente o indirettamente.

3.8 Gestione di flussi finanziari e di adempimenti fiscali e tributari

Le società del gruppo Aviapartner Italia nella gestione dei flussi finanziari e nella gestione degli adempimenti societari, fiscali e tributari, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza, veridicità e tracciabilità e segregazione dei ruoli.

Tutti coloro che sono coinvolti nelle attività di fatturazione, di registrazione contabile e di movimentazione di flussi finanziari devono operare solo nell'ambito dei poteri loro conferiti, agendo con trasparenza nell'effettuazione delle singole operazioni contabili e finanziarie, effettuando e tenendo registrazioni veritiere e accurate delle operazioni stesse e verificando che siano sempre accompagnate e giustificate da un'adeguata documentazione di supporto.

Le società del gruppo e tutti coloro che, per conto delle stesse, svolgono attività negli ambiti sopra richiamati, compresi collaboratori e consulenti esterni, si impegnano a rispettare tutte le normative in materia societaria, amministrativa, finanziaria, fiscale e tributaria applicabili e le procedure contabili e finanziarie per evitare irregolarità, illegittimità e violazione delle normative specifiche, al fine di contrastare i fenomeni di riciclaggio, auto riciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro o beni di dubbia provenienza, nonché la commissione dei reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000 in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Le società del gruppo Aviapartner Italia vietano rigorosamente comportamenti, anche omissivi, che portino alla registrazione di operazioni fittizie o inesistenti, alla registrazione di operazioni non sufficientemente documentate, all'effettuazione di disposizioni di pagamento, transazioni o altre attività di natura contabile e finanziaria non supportate da chiare autorizzazioni.

Le società del gruppo Aviapartner Italia garantiscono che i bilanci sono redatti in conformità alla normativa vigente e con l'osservanza dei principi indicati negli art. 2423 e ss. del Codice civile.

Nel rispetto delle leggi antiriciclaggio, le società del gruppo vietano ai destinatari del Codice Etico di porre in essere quelle attività che possano implicare il riciclaggio di denaro, ossia l'accettazione di introiti provenienti da attività illecite e il loro conseguente trattamento. Dipendenti e collaboratori sono tenuti a verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) sulle controparti commerciali, al fine di appurare la loro rispettabilità e il legittimo svolgimento della loro attività. Le società del gruppo Aviapartner Italia condannano qualsiasi comportamento, posto in essere sia dai soggetti che rivestano un ruolo apicale che subordinato, che possa anche indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o l'autoriciclaggio. A tal fine le società del gruppo si impegnano ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

3.9 Fiscalità doganale e contrasto al contrabbando

I rapporti con l'Agenzia delle Dogane sono improntati ai principi di massima collaborazione e trasparenza.

È fatto divieto ai destinatari del Codice Etico di porre in essere condotte tese, in qualsiasi modo, all'evasione dei diritti doganali. Le società del gruppo condannano fermamente ogni forma di contrabbando e vietano di condurre affari con soggetti implicati a qualsiasi titolo in vicende di contrabbando o che, comunque, non si attengono alle disposizioni normative in materia e utilizzano espedienti tesi all'evasione dei diritti doganali.

4 Principi etici e di comportamento per gli interlocutori esterni

4.1 Il rapporto con il cliente

Le società del gruppo Aviapartner Italia, al fine di costruire un rapporto collaborativo e di elevata professionalità, fondano il rapporto con il cliente sui principi di lealtà, correttezza, disponibilità e trasparenza e sulla piena condivisione dei principi espressi nel presente Codice Etico.

Per tali ragioni le società del gruppo potranno intrattenere relazioni di affari solo con quel cliente che, in base alle informazioni assunte, è ritenuto serio ed affidabile.

Dipendenti e collaboratori devono operare sempre con professionalità, correttezza e trasparenza in occasione di ogni rapporto con il cliente. È fatto obbligo agli stessi di tutelare i diritti e gli interessi del cliente e di fornire allo stesso informazioni dettagliate, chiare e veritiere con riguardo ai servizi erogati che gli consentano di assumere decisioni consapevoli.

4.2 Il rapporto con il fornitore e il consulente

Le società del gruppo Aviapartner Italia pongono al centro del proprio rapporto con il fornitore il rispetto e la condivisione dei principi contenuti nel presente Codice. Le società del gruppo chiedono ai propri fornitori il rispetto di quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile.

Le società del gruppo Aviapartner Italia effettuano la selezione del potenziale fornitore basandosi su valutazioni oggettive come la qualità, il prezzo e la professionalità. Sono ammesse deroghe nei casi di incarichi a professionisti/consulenti (ad es. avvocati) quando sia prevalente l'elemento fiduciario. In ogni caso, tutti i compensi e le somme erogate, a qualsiasi titolo, al fornitore o al consulente professionale devono essere adeguatamente documentate, proporzionate all'attività svolta e in linea con le condizioni offerte dal mercato.

Nei rapporti di affari con il fornitore e il consulente è severamente vietato ai destinatari di elargire omaggi, benefici, utilità o atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura tale da non poter essere interpretati come diretti all'ottenimento di comportamenti di favore.

4.3 Il rapporto con la Pubblica Amministrazione

Il rapporto delle società del gruppo Aviapartner Italia con la Pubblica Amministrazione nazionale, comunitaria e internazionale nonché con i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio italiani e stranieri, si fonda sul rispetto della normativa vigente e sui principi generali di lealtà e di trasparenza.

Ai destinatari del presente Codice Etico è severamente vietato promettere, offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di danaro, beni o altre utilità ai rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni e della Pubblica Amministrazione per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio, o al fine di ledere l'imparzialità, l'autonomia di giudizio delle stesse Istituzioni.

Sono ammesse eccezioni solo nel caso in cui si tratti di doni di valore modico, offerti in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie) e secondo consuetudine.

4.4 Il rapporto con l'Autorità Giudiziaria

Coloro che agiscono in nome e per conto delle società del gruppo Aviapartner Italia davanti all'Autorità Giudiziaria, ivi inclusi eventuali consulenti legali o tecnici esterni, devono rispettare i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 88 del Codice di Procedura Civile. È severamente vietato ai suindicati soggetti di porre in essere, o indurre altri a porre in essere, pratiche corruttive di qualsiasi genere.

Nelle cause di natura civile, penale, amministrativa e tributaria e nel corso di procedimenti giudiziari o stragiudiziali in cui le società del gruppo Aviapartner Italia sono parte o terzo interessato, chi ha titolo per agire in nome o per conto delle società del gruppo non deve in alcun modo adottare comportamenti - quali quelli descritti in precedenza - nei confronti di Magistrati, funzionari di cancelleria o Ufficiali Giudiziari, con l'intento di indurre tali soggetti ad adottare provvedimenti che vadano illegittimamente a vantaggio delle stesse società.

4.5 Il rapporto con le Organizzazioni Politiche e Sindacali

Le società del gruppo Aviapartner Italia basano il proprio rapporto con le Organizzazioni Politiche e Sindacali sui principi di massima trasparenza. Non attuano pressioni ad esponenti politici né sovvenzionano partiti, loro rappresentanti o candidati e non effettuano riunioni che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

Le relazioni con le Organizzazioni Sindacali hanno luogo in condizioni di rispetto reciproco e vengono condotte con trasparenza nel rispetto dei ruoli e delle competenze e peculiarità di ciascun soggetto.

4.6 Il rapporto con i mass media

I rapporti con i mass media sono gestiti dalle società del gruppo Aviapartner Italia attraverso le funzioni preposte, al fine di garantire la sicurezza, la coerenza, la completezza e l'omogeneità ed univocità dell'informazione.

Conseguentemente, il personale delle società del gruppo, qualora fosse anche sollecitato in tal senso, non è tenuto ad instaurare né ad intrattenere rapporti diretti con i mass media, né è abilitato a rilasciare dichiarazioni pubbliche, dati ed informazioni riguardanti le società, soprattutto se si tratta di informazioni riservate o pregiudizievoli.

4.7 Utilizzo dei social media e tutela dell'immagine di Aviapartner

La buona reputazione delle società del gruppo Aviapartner Italia rappresenta una risorsa di primaria importanza e, per tale ragione, i dipendenti sono tenuti sempre a mantenere un contegno decoroso e rispettoso dell'immagine aziendale.

I dipendenti delle società del gruppo che utilizzano i social media (quali, ad esempio, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp) devono valutare attentamente i rischi potenziali che possono derivare da un uso

improprio, incauto o negligente degli stessi e, in particolare, sono tenuti:

- ad usare la massima discrezione e riservatezza nell'esprimere il proprio punto di vista nelle discussioni che riguardano problemi aziendali;
- a non diffondere notizie inerenti ad informazioni riservate di Aviapartner;
- a non pubblicare o diffondere documenti, foto, immagini, video o ogni altro tipo di materiale di proprietà aziendale o riferibile all'attività aziendale.

Le società del gruppo Aviapartner Italia si riservano la facoltà di ritenere i propri dipendenti responsabili degli eventuali danni economici o di immagine che possano derivare da un uso dei social media improprio, contrario al Codice Etico o alle regole aziendali, tenuto sia durante che fuori l'orario di lavoro.

5 Violazione dei principi etici e di comportamento richiamati nel Codice Etico

5.1 Sistema disciplinare

Le società del gruppo Aviapartner Italia non ammettono violazioni alle disposizioni espresse nel presente Codice.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.6, comma 2, lett. e) del D.lgs. 231/01 le società del gruppo hanno introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione approvato. Il sistema disciplinare adottato ai sensi del D.lgs. 231/01 deve ritenersi idoneo a sanzionare anche il mancato rispetto delle disposizioni definite nel presente Codice Etico poiché tale documento deve essere considerato parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione.

Pertanto, ogni violazione del Codice Etico da parte dei dipendenti comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari e la possibile irrogazione di sanzioni

disciplinari nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 della L. 300/70 e delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili.

Le violazioni delle disposizioni del Codice Etico da parte dei fornitori, collaboratori esterni e consulenti saranno, invece, sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi professionali o accordi contrattuali.

5.2 Le segnalazioni e la tutela del segnalante

Le società del gruppo Aviapartner Italia hanno predisposto idonei canali per le segnalazioni che potranno pervenire dal personale aziendale, dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali, e dai collaboratori, fornitori e partner.

Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e riguardare condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e dovranno essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o su violazioni del Modello di Organizzazione delle società del gruppo e del presente Codice, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il sistema di segnalazione adottato dalle società del gruppo Aviapartner Italia è regolamentato da procedure interne che disciplinano le modalità di utilizzo dei canali di segnalazione predisposti. Aviapartner si impegna a tutelare da eventuali intimidazioni e ritorsioni coloro che abbiano effettuato una segnalazione in buona fede. La segnalazione viene gestita in modo confidenziale e l'identità del segnalante, quando dichiarata da egli stesso, non viene rivelata senza il suo consenso. In ogni caso, le informazioni saranno trattate secondo criteri di confidenzialità.

Quale destinatario delle segnalazioni le società del gruppo Aviapartner Italia hanno individuato l'Organismo di Vigilanza. I segnalanti possono effettuare le segnalazioni in forma personale e scritta utilizzando i seguenti canali:

- posta ordinaria, contrassegnata come "Riservata Personale" a: Organismo di Vigilanza delle società del gruppo Aviapartner Italia, Via delle Arti 23 - 00054, Fiumicino (Roma);

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: organismo.vigilanza.italia@aviapartner.aero

Le segnalazioni devono pervenire per iscritto e in forma personale possibilmente non anonima.

Ai segnalanti viene assicurata, a tutti i livelli, la tutela della riservatezza dell'identità. Le società del gruppo Aviapartner Italia adottano specifiche misure volte a tutelare i dati del segnalante e del segnalato. Il compimento di ritorsioni nei confronti dell'autore della segnalazione costituisce grave violazione disciplinare.

Le società del gruppo Aviapartner Italia perseguono segnalazioni infondate ed in mala fede inoltrate allo scopo di danneggiare colleghi, dipendenti, superiori o concorrenti.

Le segnalazioni sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, informatico e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'Organismo stesso, il quale è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

